



Città di Caserta
Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 11 del 22/01/2010

Consiglieri assegnati N° 40 — Consiglieri in carica N° 40

OGGETTO: "Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, del 28.05.2009 - Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico. Modifiche ed integrazione."

L'anno duemiladieci, addì 22 del mese di **Gennaio** alle ore 17.00 in Caserta, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso notificato ai Sigg.ri consiglieri comunali a norma di legge ed affisso all'albo pretorio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** ed in II convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Arturo Di Palo

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Luigi De Cristofaro

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg.

| n. | Cognome e Nome | P. | A. | n. | Cognome e Nome | P. | A. |
|----|------------------------|----|----|-----------------------------|----------------|----|----|
| | Petteruti Nicodemo | | | | | | |
| 1 | Del Gaudio Pio | X | 21 | Marzo Paolo | | | |
| 2 | Ferraro Vincenzo Mario | | 22 | Ceceri Raffaele | | | |
| 3 | Greco Giuseppe | X | 23 | Ferrara Salvatore | | | X |
| 4 | Spirito Aniello | | 24 | Dello Stritto Maurizio | | | |
| 5 | Caterino Emilio | X | 25 | Gentile Lorenzo | | | |
| 6 | Garofalo Nicola | | 26 | Santillo Aldo | | | |
| 7 | Puoti Pierpaolo | X | 27 | Gentile Nicola | | | |
| 8 | Lombardi Giovanni | X | 28 | Toscano Pasquale | | | |
| 9 | Lino Cesare | X | 29 | Bonavolontà Rosa | | | X |
| 10 | Cerreto Marco | X | 30 | Boccagna Andrea | | | |
| 11 | Di Lella Antonio | | 31 | Capobianco Francesco | | | X |
| 12 | Acconcia Antonio | | 32 | Greco Agostino | | | |
| 13 | Gallicola Livio | | 33 | Di Palo Arturo | | | |
| 14 | Ventre Riccardo | | 34 | Caterino Paolo | | | |
| 15 | Mazzarella Filippo | | 35 | Tronco Catello | | | |
| 16 | Solofrano Rosaria | X | 36 | Ucciero Teresa | | | |
| 17 | Russo Massimo | | 37 | Mastroianni Andrea Giuseppe | | | |
| 18 | Amato Gabriele | X | 38 | Comunale Giovanni | | | |
| 19 | Barbieri Alessandro | X | 39 | Dell'Aquila Antonio | | | |
| 20 | Zullo Salvatore | | 40 | Melorio Emilio | | | |

Totale Presenti : 28

Totale Assenti : 13

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, passa alla discussione dell'ordine del giorno

O M I S S I S

Il Presidente, Avv. Arturo Di Palo, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: **"Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, del 28.05.2009 - Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico. Modifiche ed integrazione"**;

Relaziona l'assessore Alois;

Segue il dibattito il cui testo è integralmente riportato nel verbale della seduta odierna, redatto in forma stenotipia, allegato

OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, del 28.05.2009 – Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico. Modifiche ed integrazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE, P.I. CULTURA E SPETTACOLO, SISTEMI
INFORMATIVI, ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREMESSO:

CHE, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, del 28.05.2009, è stato approvato il "Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico";

CHE, successivamente alla data della approvazione della citata deliberazione, su richiesta delle Associazioni ASCOM CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI, si sono tenute apposite riunioni, tese ad integrare o modificare alcuni articoli del Regolamento, al fine di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti;

CHE, al fine del superamento di problematiche interpretative sorte in ordine alla lettura sistematica dell'articolato e dell'allegato, si rende necessario apportare modifiche e integrazioni alla predetta deliberazione consiliare;

RITENTUTO, pertanto, di dover integrare, sostituire, modificare o sopprimere i seguenti articoli del regolamento:

Modifiche all'articolato

All'art. 2, lett. a), sostituire il periodo "1) tavoli e sedie" con 'il periodo "1) tavoli, sedie, poltroncine, sgabelli, ecc.".

All'art. 2, lett. a), sostituire il periodo "6) cestini porta rifiuti con comando a pedale" con il periodo "6) cestini porta rifiuti".

All'art. 4, lett. d), sostituire il periodo "1) tavoli e sedie" con il periodo "1) tavoli, sedie, poltroncine, sgabelli, ecc.".

All'art. 4, lett. d) dopo il periodo "circoscritta e delimitata da pannelli", aggiungere il periodo "nel caso di posizionamento su strada e".

All'art. 5, comma 1, lett. a), dopo le parole "per un totale di 20 mq.",sostituire la frase "compreso anche la porzione di marciapiede, nei limiti indicati nel successivo articolo 10" con la frase "oltre la porzione di marciapiede, nei limiti di cui al successivo articolo 8".

All'art. 5, comma 9, sostituire "m. 3,50" con "m. 2,75".

All'art. 7, comma 1, sostituire "metri 1" con "metri 1,50".

All'art. 7, sostituire il comma "2 – Nell'ambito del centro storico non sono ammessi contenitori in materiale plastico o cementizio" con il comma "2 – Nell'ambito del centro storico sono ammessi solo contenitori in lega metallica".

All'art. 13, comma 3, nel secondo e terzo periodo, e nel comma 4, sopprimere le parole "a copertura delle tipologie 1, 2 e 3".

All'art. 17, comma 1, sopprimere le parole in parentesi.

All'art. 18, comma 2, sostituire la parola "manufatti" con la parola "dehors".

All'art. 19, comma 1, sopprimere le parole "allegato B al presente regolamento".

All'art. 22, comma 1, lett. a), sostituire la parola "manufatti" con la parola "dehors".

All'art. 23, comma 3, primo periodo, sopprimere la parola "nuova" ed aggiungere dopo la parola "richiesta" le parole "di rinnovo".

All'art. 25, comma 5, sopprimere le parole "allegato C al presente regolamento".

Sostituire l'art. "Art. 27" con il seguente:

"Art. 27 – Presentazione della domanda

1 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettere a, b, c, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

2 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera d, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

3 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera e, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

4 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera f, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

5 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettere g, h, e per Occupazione generica di suolo e soprasuolo (bocche di lupo, intercapedini, cavi, ecc.), deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

6 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera i, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

7 - Per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia Municipale e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci e per quelle relative a forniture nei cantieri di lavoro, non è richiesta alcuna concessione. Tali occupazioni sono autorizzate direttamente dalla Polizia Municipale che ne determinerà anche gli orari”.

All'art. 32, comma 1, sopprimere le parole “allegato L al presente regolamento”.

All'art. 48, comma 2, sostituire l'espressione “30%” con l'espressione “20%”;

L'Allegato A è sostituito dall'Allegato A bis.

Premesso e considerato quanto sopra;


VISTO la proposta di modifica ed integrazione al “Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico”;

Si propone:

1) di approvare le modifiche ed integrazioni al “Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico”, come nella premessa specificate.

2) di sostituire l'allegato A al “Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico” con l'allegato A bis.

Il Dirigente Proponente


DIRIGENTE COORDINATORE
Dot. Giannina PISCITELLI

EMENDAMENTI

ART 28 – NORME DIVERSE

1.L'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alle lettere a,c,f del precedente articolo 26 potrà avere una durata massima di giorni 6

1(Modificato composto da 1 ed 1 Bis). L'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alle lettere a,f del precedente articolo 26 potrà avere una durata massima di giorni 6.

1Bis. L'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alla lettera c del precedente articolo 26 potrà avere una durata massima pari a giorni 7 anche non consecutivi..

ART.46 – ONERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1.Il richiedente l'autorizzazione di cui ai titoli II , III , IV e V è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, determinati da apposita delibera di Giunta Comunale

1(Modificato). Il richiedente l'autorizzazione di cui ai titoli II , III , IV e V, ad eccezione della lettera c , Comma 1, Art. 26, Sezione I, Titolo IV (Attività per Comizi, raccolte firme/fondi, propaganda ideologica), è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, determinati da apposita delibera di Giunta Comunale

ART.47- ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1Hpunto 1.Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (purché l'area non ecceda i 200 mq.), sindacali, religiose , assistenziali,culturali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore ad 8 ore.

1Hpunto 1(Modificato).Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (purché l'area non ecceda i 200 mq.), sindacali, religiose , assistenziali,culturali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione .

ART.41- reg COSAP – MODALITA' APPLICAZIONE CANONE

Aggiungere il seguente comma 2:

2- Per le occupazioni di cui all'art.26 – lett b): spettacoli viaggianti- le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq e del 25% per la parte eccedente.

Parere di regolamento tecnica: Favorevole
A. Spente
f. Melle

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura allegata alla presente;

Udita la proposta di n. 4 emendamenti presentati dal cons. Dell'Aquila (all.1), corredata del parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 267/00;

Visto l'esito del dibattito e le dichiarazioni di voto rese dagli intervenuti;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell' art. 49 del T.U. del 18.8.2000 n. 267, di regolarità tecnica e regolarità contabile resi in ordine alla proposta come emendata;

Proceduto a votazione, per appello nominale, sulla proposta di modifica al regolamento come emendata dalle proposte integrative del cons. Dell'Aquila, si ottiene il risultato :

Presenti n.24 ed assenti n. 17 (Greco G., Spirito, Caterino E., Puoti, Lombardi, Cerreto, Acconcia, Gallicola, Ventre, Mazzarella, Solofrano, Amato, Ceceri, Dello Stritto, Bonavolontà, Capobianco, Ucciero))

Con voti unanimi favorevoli su n. 24 consiglieri presenti e tutti votanti

DELIBERA

1 di approvare le modifiche ed integrazioni al "Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico", come nella premessa specificate.

2 di sostituire l'allegato A al "Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico" con l'allegato A bis.


PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DEL 18.8.2000 N° 267

OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30, del 28.05.2009. Regolamento Comunale per la occupazione del suolo pubblico. Modifiche ed integrazioni.

A) Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

CASERTA, LI 3/11/2009


IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE



B) Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Non comporta impegno di spesa.

CASERTA, LI _____

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI



C) Ai sensi dell'art. 97 e 2° del T.U.C.L. n. 267/2000 si esprime parere: conforme a norma
salvo le verifiche tecniche e di ricevimento da parte del settore
competente previste dall'art. 20 del regolamento.

CASERTA, LI 11/11/2010

Il Segretario Generale
Dott. Luigi DE CRISTOFARO





CITTA' DI CASERTA

Prima Commissione Consiliare Permanente
bilancio e programmazione-finanze e patrimonio-tributi-
personale-servizi demografici e servizi municipalizzati-
decentramento amministrativo-statuto e regolamenti

Stralcio del Verbale del 21 gennaio 2010

Ordine del giorno, parere sulle proposte di deliberazione.

I consiglieri presenti alla seduta di commissione, sigg. Gentile Nicola, Dell'Aquila Antonio, Di Palo Arturo, Ferrara Salvatore, Melorio Emilio e Toscano Pasquale, in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Deliberazione di C.C. n.º30 del 28/05/2009 – Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico. Modifiche ed integrazioni”**, esprimono **parere favorevole**, proponendo di esentare dal pagamento degli oneri istruttori e diritti, le associazioni, i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni professionali e di categoria limitatamente a quelle manifestazioni non aventi scopo di lucro.

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Schema di convenzione per realizzazione, in forma associata del progetto S.C.A.C.C.O.: Gestione integrata dei servizi locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione applicativa”**, i consiglieri esprimono **parere favorevole**.

Prot. 4
Del 21.01.2010



IL SEGRETARIO
Nicola BASSO

Nicola Basso



CITTA' DI CASERTA
Seconda Commissione Consiliare Permanente
(Lavori Pubblici – Trasporti – Attività Produttive – Turismo)

PROT. N...*05*.....
DEL...*21/01/10*.....

Stralcio del Verbale del 19 gennaio 2010

Ordine del giorno, parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

1. “ **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/05/2009 – Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico. Modifiche ed integrazioni.** ”

All’unanimità dei consiglieri presenti e precisamente: Russo Massimo, Marzo Paolo, Caterino Paolo, Mastroianni Andrea Giuseppe, Barbieri Alessandro, Cerreto Marco, Del Gaudio Pio e Garofano Nicola si riservano di esprimere il proprio parere in sede di dibattito di C.C..



Il segretario
Alessandro Fusco



CITTA' DI CASERTA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

TITOLO I - Principi ed istituti generali

Sezione I – Oggetto e definizioni

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3 e 7 e 7 bis del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 20/08/2000 n.267 e s.m.i., e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina l'occupazione di aree e spazi pubblici di cui al capitolo III del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 18.12.2000.

Art. 2 – Definizioni

1 - Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

a) **dehors**, l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di passaggio pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto antistante e complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Gli elementi di un dehors sono classificati come di seguito indicato : 1) tavoli, sedie, poltroncine, sgabelli, ecc.; 2) pedane; 3) fioriere ed elementi di delimitazione; 4) ombrelloni; 5) tende a sbraccio; 6) cestini porta rifiuti; 7) impianto di illuminazione, stufe ad irraggiamento, ecc. Gli elementi di cui ai punti 4 e 5 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie. Le caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche dei dehors sono definite dal successivo Titolo II e dall'Allegato A.

b) **vetrine espositive**, un insieme di elementi mobili uniti e facilmente rimovibili, occorrenti per l'esposizione di prodotti alimentari non.

c) **passo carrabile** l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

d) **occupazione temporanea**: durata inferiore a dodici mesi.

e) **occupazione permanente**: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sezione II – Semplificazione amministrativa

Art 3 – Procedure e semplificazione

1 - Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo sono definite nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla vigente legislazione.

2 - La durata del procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti disposizioni, è determinata in via generale in trenta giorni, salvo quanto previsto dall'apposito regolamento che fissi i termini dei procedimenti amministrativi ex legge 241/90 e s.m.i.

3 - Le procedure definite secondo quanto previsto dai successivi articoli devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

4 - In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Titolo II – Dehors
Sezione I – Requisiti e tipologia
Art. 4 – Requisiti dei dehors

1 - I requisiti dei dehors sono i seguenti:

- a) **precarietà dei dehors**, la caratteristica che detti manufatti devono avere : non essere infissi in modo stabile al suolo, anche se in aderenza ad esso, perché destinati a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti e, pertanto, facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati;
- b) **temporaneità dei dehors**: la durata è inferiore a dodici (12) mesi;
- c) **pedana in legno**: completamente rimovibile, costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio pubblico, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal presente titolo, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere a) e b);
- d) **tavoli e sedie, poltroncine, sgabelli, ecc.:** gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante e complementare l'esercizio commerciale, circoscritta e delimitata da pannelli (nel caso di posizionamento su strada), vasi, come meglio indicato nell'Allegato A, il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della temporaneità, come definita nella precedente lettera b).

Art. 5 – Tipologia architettonica del dehors

1 - Il singolo dehors, da installarsi sulla strada, deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportati ed evidenziati nell'elaborato grafico di cui all'allegato al presente regolamento:

- a) deve essere dimensionato sul modulo di un posto auto con un massimo di n. 2 multipli di esso, sia che il detto modulo sia delimitato da segnaletica orizzontale che non, con una superficie massima di mq 2,00 X 5,00 X 2 moduli, per un totale di 20 mq , oltre la porzione di marciapiede, nei limiti di cui al successivo articolo 8;
- b) non può essere superiore nella lunghezza all'occupazione di due moduli di posto auto e nella larghezza a m. 2,00, nel rispetto dei limiti di occupazione dei marciapiedi di cui al successivo articolo 10;
- c) non si può superare l'area di n. 2 posti auto qualunque sia la tipologia del parcheggio;

2 - Nelle altre aree le dimensioni dei dehors devono essere compatibili con le caratteristiche dell'area.

3 - L'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno, aderente al suolo, che nasconda l'ancoraggio a terra e raccordi la differenza di quota tra il piano della strada e quello del marciapiede.

4 - Le strutture devono essere interamente e facilmente amovibili, è composte da un telaio in ferro.

5 - L'occupazione del marciapiede, antistante l'esercizio con dehors o con singoli elementi non deve superare la proiezione orizzontale delle pareti che lateralmente delimitano il locale.

6 - Al Dirigente competente, previo pareri da altri Servizi o Settori, è riservata la facoltà di modificare l'area di occupazione dei dehors con motivato parere.

7 - Nelle zone, al di fuori della ZTL (Zona a traffico limitato) e dell'AP (Area pedonale), è consentito l'installazione dei dehors solo sulle aree parcheggio. In dette zone è consentito l'occupazione del marciapiede fermo restando i limiti di cui all'art. 11.

8 - Nella ZTL e nell'AP laddove è presente il marciapiede si applica il secondo periodo del precedente comma 7. Nel caso in cui non è presente il marciapiede, il Dirigente competente, previo pareri da altri Servizi o Settori, valuterà la possibilità del rilascio dell'autorizzazione.

9 - Nella ZTL e nell'AP è possibile occupare parte della sede stradale, in adiacenza al marciapiede, per una profondità massima di m. 2,00 purchè rimanga libera la carreggiata di almeno m. 2,75, per le strade a senso unico di marcia, e di almeno m. 5,50, per le strade a doppio senso di marcia.

Art. 6 - Modello di dehors autorizzabile - Impianti di riscaldamento e norme antincendio

- 1 - I dehors potranno essere solo ed esclusivamente quelli coincidenti con il modello di cui all'allegato A.
- 2 - L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio.
- 3 - La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

Art. 7- Tavoli, sedie ed arredi esterni.

- 1 - I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, come definite dai precedenti artt. 4 e 5 del presente regolamento e descritti nell'Allegato A, non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare l'altezza di metri 1,50 da terra.
- 2 - Nell'ambito del centro storico sono ammessi solo contenitori in lega metallica.

Sezione II - Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità

Art. 8 – Occupazione di porzione di marciapiede

- 1 - Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei dehors, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,2 metri.

Art. 9 – Segnaletica di sicurezza

- 1 - I dehors che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Art. 10 – Stalli interdetti all'occupazione di dehors

- 1 - In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico scarico merci, salvo il caso di espresso nulla osta, da rilasciare da parte dei Settori interessati, atti ad individuare altrove stalli in sostituzione di quelli occupati, con conseguente rettifica della segnaletica, da effettuare a totale spese dell'interessato.
- 2 - Le caditoie ed i pozzetti dei sotto servizi devono essere resi ispezionabili e deve essere sempre consentito il deflusso delle acque meteoriche.

Art. 11 – Dehors in prossimità di intersezioni stradali e accessi laterali

- 1 - I dehors destinati ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali, possono essere autorizzati solo se è garantita adeguata visibilità laddove la presenza di edifici incida sul "cono di visibilità" determinato in base al disposto di cui all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e succ. mod. ed int.) e dell'art. 28 del suo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e succ. mod. ed int.).
- 2 - I dehors destinati ad occupare la sede stradale in prossimità di accessi laterali (passi carrabili ed altri accessi), possono essere autorizzati solo se è garantito uno adeguato spazio di manovra.
- 3 - Al di fuori dei centri abitati, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. 16 e 17 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 26 e 27 del suo Regolamento di Attuazione.

Art. 12 – Ulteriore segnaletica di sicurezza stradale

- 1 - La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento che l'Amministrazione, in sede di istruttoria, riterrà opportuno o necessario prescrivere ai dehors, è a totale spese del richiedente l'autorizzazione, come anche quella già prevista nel presente titolo.

Sezione III - Tutela ambientale e della sicurezza personale

Art. 13 – Tutele

- 1 - L'installazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, non è assolutamente consentita, a pena di revoca dell'autorizzazione all'installazione del dehors in caso di recidiva.

2 - Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l'esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio di cui agli artt. 3 e 5 della L.287/91 e smi, anche di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.

3 - Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Gli ombrelloni dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte durante la notte.

4 - In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte.

Art. 14 – Ordine pubblico e Isole pedonali

1 - Nel caso in cui vengano rilasciate autorizzazioni all'installazione di dehors in favore di più esercizi pubblici, limitrofi o comunque vicini, tanto da determinare, nella zona di quartiere, problemi di traffico e viabilità, nonché di ordine pubblico per l'elevata concentrazione di autoveicoli e ciclomotori e per l'affollamento di persone attratte dai punti di ritrovo all'aperto, l'Amministrazione Comunale, a mezzo degli Uffici Competenti, valuterà l'opportunità e/o la necessità di predisporre apposite ordinanze di temporanea interdizione al traffico delle zone descritte, con creazione di isole pedonali, fatto salvo il transito dei residenti.

Art. 15 – Tutela della sicurezza personale e della struttura

1 - I pareri tecnici di cui al successivo art. 20 non potranno in alcun modo prescindere dalla presenza delle norme di sicurezza vigenti in materia.

Sezione IV – Occupazione promiscua e deposito cauzionale

Art. 16 – Corrispettivo di pagamento per il servizio parchimetri

1 - I titolari di autorizzazioni per dehors, nel caso in cui questi occupino stalli di parcheggio a pagamento, sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere all'Amministrazione Comunale gli oneri economici nella misura stabilita nel contratto stipulato tra l'Amministrazione ed il concessionario del servizio per la gestione del parcheggio.

2 - La somma da corrispondere è quella determinata dal pagamento dei tickets prescritti per il parcheggio in caso di abbonamento mensile, da versare per ogni stallo occupato e per tutta la durata dell'autorizzazione.

3 - Gli stalli di parcheggi di cui al precedente comma 1 possono essere occupabili in misura non superiore al 10% di quelli disponibili nella strada o altra area pubblica di riferimento.

Art. 17 – Occupazione promiscua

1 - Nel caso in cui i dehors occupino stalli di parcheggio a pagamento e parte del marciapiede di proprietà Comunale, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, oltre agli oneri economici pattuiti nel contratto stipulato tra questa ed il concessionario del servizio per la gestione dei parcheggi, come definito nel precedente articolo 16, anche quelli relativi al versamento del COSAP prevista per la rimanente area pubblica occupata e calcolata in base alla sua residua estensione.

Art. 18 – Deposito cauzionale

1 - A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e per eventuali danni al patrimonio pubblico che si possano verificare sia durante che al termine dell'occupazione autorizzata, il richiedente l'autorizzazione, a pena di mancato rilascio della stessa, costituirà in favore dell'Amministrazione Comunale, un deposito cauzionale o apposita fideiussione, l'importo determinato annualmente con determina dirigenziale, in relazione alle tipologie e dimensioni delle strutture autorizzate.

2 - E' fatto obbligo ai titolari dei dehors, in previsione del giorno in cui deve essere rimossa la struttura, di concordare con l'Amministrazione la data del sopralluogo che dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi al giorno della rimozione.

3 - In caso di violazione a quanto disposto dal comma precedente, ogni danno rilevato ed accertato dall'Amministrazione, in qualsiasi tempo, nell'area già occupata dai manufatti sarà presuntivamente addebitata al titolare.

4 - Nel caso in cui, al termine dell'occupazione autorizzata, sarà accertato dall'Amministrazione Comunale, a mezzo di apposito sopralluogo d'ufficio, che non sono stati arrecati danni alcuni al patrimonio pubblico, ovvero nel caso non vi sia stata rimozione coatta, la stessa Amministrazione sarà tenuta a restituire al titolare la cauzione di cui al precedente comma 1.

5 - Nel caso in cui, al contrario, saranno riscontrati danni al patrimonio pubblico o vi sia stata rimozione coatta, la cauzione di cui al comma 1 del presente articolo, verrà trattenuta nella misura in cui sarà necessaria a coprire le spese per il ripristino dello status quo ante, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere il risarcimento per maggiori danni subiti.

Sezione V – Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 19 – Presentazione della domanda

1 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

Art. 20 – Esame dell'istruttoria e procedure

1 - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta, il Dirigente Competente, completata l'istruttoria di propria competenza con l'acquisizione della documentazione di cui all'articolo precedente, acquisisce i pareri tecnici del Settore Traffico e Mobilità, Settore Arredo Urbano, Comando di Polizia Municipale.

2 - Se del caso saranno acquisiti pareri da altri Servizi o Settori, interni o esterni alla Amministrazione Comunale.

Art. 21 – Rilascio della autorizzazione

1 - Sulla base dei pareri acquisiti, il Dirigente del Settore competente completata l'istruttoria rilascia il titolo richiesto.

2 - Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le procedure di cui alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Art. 22 – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1 - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di dehors, il richiedente, oltre quanto prescritto e richiesto nei modelli di domanda ed autocertificazione del presente regolamento, deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) installare la struttura, entro 15 giorni dal rilascio della stessa, ed entro i successivi 3 giorni gli è fatto obbligo di produrre agli atti d'ufficio relazione di tecnico abilitato circa l'avvenuto montaggio a regola d'arte, la data di effettivo montaggio, nonché la corrispondenza del dehors al progetto approvato e per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) mantenere il dehors in perfetto stato di ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene dello stato dei luoghi relativo anche alla zona circostante.

2 - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento del canone di cui all'art. 45, nella misura determinata con deliberazione di G.C. e al parere favorevole dell'ufficio competente in ordine alla regolare esecuzione delle opere.

3) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità sulle strutture, ad eccezione di quella relativa al nome della ditta. Per le altre forme di pubblicità si applica il relativo regolamento comunale.

Art. 23 – Durata dell'autorizzazione amministrativa e rinnovo

1 - L'autorizzazione alla installazione dei dehors è temporanea.

2 - Alla scadenza dell'autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rimuovere le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

3 - Nel caso in cui l'operatore sia interessato, potrà avanzare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione con domanda da depositare agli atti entro e non oltre il termine di sessanta (60) giorni liberi prima della scadenza della detta autorizzazione. In tal caso non si procede alla rimozione.

4- L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

5- Nel caso in cui l'operatore presenti richiesta di rinnovo ed installi lo stesso dehors, già precedentemente autorizzato, in sostituzione degli allegati grafici potrà avvalersi della facoltà prevista dalla normativa in materia di autocertificazioni.

Art. 24 - Dehors esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento

1 - Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti da autorizzare.

2 - Sono fatti salvi, esclusivamente per quanto riguarda la tipologia strutturale, i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati, nei periodi precedenti l'entrata in vigore della presente disciplina e che nello stesso periodo hanno montato manufatti diversi dalla tipologia ivi prescritta.

3 - Il presente articolo non si applica ai casi in cui già esiste un obbligo di rimozione.

Titolo III – Vetrine espositive esterne

Art. 25 – Caratteristiche e condizioni per autorizzazione

1 - Il regolamento di cui ai precedenti titoli 1 e 2, si applica anche alle attività artigianali di produzione e alla vendita di prodotti alimentari e non, per la sola ammissibilità di:

a) collocazione esterna di una vetrina espositiva di prodotti alimentari e non, delle dimensioni di mt. 1 di lunghezza e mt. 0,70 di profondità. Tale vetrina, conforme alle norme igienico-sanitarie, deve essere collocata in aderenza al locale dove viene svolta l'attività, solo su marciapiede ed a condizione che venga lasciato libero un passaggio pedonale, tra la vetrina ed il ciglio del marciapiede, di almeno metri lineari 1,20;

b) collocazione di panche (massimo 2 e per un totale di ml. 4,00) e cestini, all'esterno dei locali, per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

2 - I titolari di attività di vendita di frutta e verdura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia igienico-sanitaria, possono occupare spazio esterno al locale per la esposizione di tali prodotti. La esposizione può avvenire solo su marciapiede ed a condizione che venga lasciato libero un passaggio pedonale, tra la merce in esposizione ed il ciglio del marciapiede, di almeno metri lineari 1,20.

3 - Ai titolare di attività di vendita di giornali e riviste è consentito la esposizione di giornali, mediante gli appositi espositori, da collocarsi in adiacenza al locale di vendita.

4 - Per il rilascio delle autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico di cui al presente articolo si applica la disciplina del Titolo II del presente regolamento, ricorrendone le condizioni.

5 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale, allegato C al presente regolamento.

Titolo IV – Altre Occupazioni

Sezione I – Attività e procedure.

Art.26 – Occupazioni temporanee e annuali

Le attività relative alle altre occupazioni di suolo pubblico sono così definite:

1) Occupazioni temporanee

a) Attività per Manifestazioni;

- b) Attività per Spettacoli viaggianti;
- c) Attività per Comizi, raccolte firme/fondi, propaganda ideologica;
- d) Attività per Pubblica utilità;
- e) Attività per Riparazione veicoli;
- f) Attività per Traslochi;
- g) Attività per interventi edilizi;

2) Occupazioni permanenti

- h) Suolo e soprassuolo;
- i) Tende fisse e retraibili.

3) Occupazione generica di suolo e soprassuolo (bocche di lupo, intercapedini, cavi, ecc.)

Art. 27 – Presentazione della domanda

1 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettere a, b, c, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

2 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera d, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

3 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera e, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

4 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera f, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

5 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettere g, h, e per Occupazione generica di suolo e soprassuolo (bocche di lupo, intercapedini, cavi, ecc.), deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

6 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 26, lettera i, deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

7 - Per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia Municipale e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci e per quelle relative a forniture nei cantieri di lavoro, non è richiesta alcuna concessione. Tali occupazioni sono autorizzate direttamente dalla Polizia Municipale che ne determinerà anche gli orari.

Art.28 – Norme diverse

1- L' autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alle lettere a, f del precedente articolo 26 potrà avere una durata massima di giorni sei.

1bis - L' autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alla lettera c del precedente art. 26 potrà avere una durata massima pari a giorni 7 anche non consecutivi.

2- L' autorizzazione temporanea all'occupazione dello suolo pubblico per spettacoli viaggianti potrà avere una durata massima di mesi sei.

3 - L' autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alle lettere g ed h del precedente art. 26 potrà essere rilasciata per un massimo di mesi sei salvo proroga.

4- La domanda per le attività di cui alle lettere a, d, e, g, h i, e per l'occupazione generica di suolo e soprassuolo (bocche di lupo, intercapedini, cavi, ecc.), del precedente art. 26 dovrà essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio delle stesse.

5- La domanda per le attività di cui ai punti c e f del precedente art. 26 deve essere presentata almeno cinque giorni prima.

6 - La domanda per le attività di cui alla lettera b del precedente art. 26 deve essere presentata almeno trenta giorni prima.

7- In presenza di più domande per lo stesso suolo, verrà valutata la possibilità di coesistenza. Laddove la stessa non risulti possibile si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

8- Il ritiro dell'autorizzazione dovrà avvenire almeno due giorni prima dell'inizio dell'attività.

9 - Le occupazioni relative a Condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio e/o manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, di norma, riguardano le grandi aziende quali Telecom, Italgas, Enel, ecc..

10- Le occupazioni occasionali sino a 6 (sei) giorni sono concordate direttamente, a seguito di semplice richiesta degli interessati alla Polizia Municipale, la quale rilascerà in calce alla domanda la prescritta autorizzazione.

11-L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Sezione II - Prescrizioni ed obblighi

Art. 29 – Prescrizioni

1- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) rispetto delle norme in materia di emissioni sonore ed inquinamento acustico;

b) rispetto delle norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità;

c) ripristino dei luoghi ex ante;

2- Il titolare dell'autorizzazione è responsabile penalmente e civilmente per eventuali danni arrecati a terzi o cose.

3- Il titolare dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 26, lettere g ed h, oltre a rispettare la condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto della concessione, deve:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;

c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali su suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

e) nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia di Leggi e Regolamenti comunali.

4 - Per le attività di cui alle lettere b, d, e, g ed h dell'art. 26, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e per eventuali danni al patrimonio pubblico che si possano verificare sia durante che al termine dell'occupazione autorizzata, il richiedente l'autorizzazione, a pena di mancato rilascio della stessa, costituirà in favore dell'Amministrazione Comunale, un deposito cauzionale o apposita fideiussione, l'importo determinato annualmente con determina dirigenziale, in relazione all'attività.

5 - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento del canone di cui all'art. 45, nella misura determinata con deliberazione di G.C.

6 - Si applica il comma 3 del precedente art. 22.

Titolo V – Passi Carrabili e Altre Occupazioni Permanenti

Sezione I – Tipologia dei passi carrabili e autorizzazione

Art. 30 – Distinzione dei passi carrabili

1 – I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:

- a) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
- b) passi carrabili a raso ovvero passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali è possibile immettersi direttamente sulla pubblica proprietà senza necessità dell'esecuzione di opere edili.

Art. 31 – Autorizzazione amministrativa alla realizzazione di nuovi passi carrabili

1- Senza la preventiva autorizzazione amministrativa del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, nè possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

2 - I passi carrabili relativi a nuove costruzioni e quelli richiesti su costruzioni già esistenti devono essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. Quelli già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni entro il un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 3.

3 – Ai fini di cui al precedente comma 2, i soggetti interessati sono portati a conoscenza del presente obbligo attraverso pubblicazione di appositi avvisi affissi negli spazi consentiti.

3 - Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato ed accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e, pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

4 - L' autorizzazione comunale viene rilasciata per tutti i casi di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Art. 32 - Uffici comunali competenti

1 - La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente e prelevabile dal sito istituzionale.

2 - La segnaletica è a carico del richiedente.

Art. 33- Esenzioni

1 - Sono esentati dal pagamento per "rimborso spese" i cittadini disabili titolari di passi carrabili di esclusiva pertinenza o derivante dal diritto reale di godimento.

Art. 34 - Formalità del provvedimento di autorizzazione

1- I provvedimenti autorizzatori dovranno indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione ed attuazione e dovranno indicare la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29 (art. 27, comma 5, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).

2 - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento del canone di cui all'art. 45, nella misura determinata con deliberazione di G.C.

3- L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Sezione II – Dimensioni del passo carrabile

Art. 35 - Condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione

1- Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla realizzazione di un passo carrabile i richiedenti dovranno essere altresì in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio.

In particolare:

- per le richieste di nuovi passi carrabili relativi a costruzioni esistenti, all'istanza di autorizzazione amministrativa presentata all'ufficio competente, dovrà essere allegata idonea pratica di DIA che sarà trasmessa d'ufficio al settore pianificazione urbanistica per la valutazione tecnico/edilizia dell'intervento;

- per le richieste di passi carrabili inerenti a nuove costruzioni, all'istanza amm.va dovrà essere allegata copia del permesso di costruire che abilita la realizzazione edilizia degli accessi carrabili.

2- Le dimensioni autorizzabili del passo carrabile, devono essere comprese:

- per accessi ad immobili con caratteristiche di civile abitazione, artigianali, ecc.

Minima ml 2,50 Massima ml 4,00

- per accessi ad immobili con attività agricole, industriali, ecc.

Minima ml 3,00 Massima ml 8,00

3- L'accesso con veicoli alla proprietà privata deve avvenire in aree aventi una destinazione d'uso idonea allo stazionamento di veicoli (autorimesse, stabilimenti industriali, artigianali ed aree di parcheggio in genere). Deve, quindi, intendersi non concedibile alcuna autorizzazione nel caso si tratti di richieste fronteggianti negozi o limitate a necessità di carico e scarico.

4- L'accesso carrabile deve avere una distanza di almeno 12 metri dalla curva o incrocio;

5- L'area di accesso e l'area di sosta devono essere idoneamente pavimentate;

6- E' necessaria l'esistenza di un tratto di almeno 3 metri in piano prima di eventuale rampa;

7- In presenza di un accesso carrabile di fatto esistente, il cittadino non in regola con i pagamenti previsti, presenta domanda in bollo su apposito stampato e provvede al pagamento degli importi all'uopo calcolati.

Art. 36 – Riconoscimento del passo carrabile

1 - Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito cartello (art. 120 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

2 - La dimensione del cartello viene fissata in cm. 25 X 45 cm.

3 - Il cartello oltre alla dicitura "Passo Carrabile", porterà sulla parte alta del segnale il logo del "Comune di Caserta" ed in basso sarà contrassegnato da un numero progressivo e dalla data di rilascio. Numero e data saranno comunicati dell'ufficio comunale competente.

4 -L'inosservanza dell'obbligo di apposizione del predetto cartello di autorizzazione o l'apposizione di un cartello diverso da quello previsto sarà sanzionata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 30.04.1992 n. 285.

5 - Il cittadino che non intende più avvalersi dell'accesso carrabile, dovrà presentare istanza in bollo allegando la ricevuta del versamento per diritti di istruttoria, dovrà altresì provvedere a spese proprie al ripristino dei luoghi (ripristino del marciapiede) previa specifica autorizzazione.

6 - Per le volture, il nuovo titolare del passo carraio, dovrà presentare domanda in bollo su apposito stampato allegando l'originale della precedente autorizzazione (indicando od allegando il nome di colui al quale è intestata la licenza o concessione edilizia. Ciò per consentire all'ufficio competente di acquisire copia direttamente dal Settore Urbanistica per poter definire la pratica).

7 -Tale domanda verrà considerata valida solo se accompagnata da una certificazione di assenso al subentro da parte del titolare della (licenza del passo carraio in questione) precedente autorizzazione.

8 - Per ovviare alla sosta indiscriminata davanti alla proprietà privata l'utente può inoltrare domanda al Comune per essere autorizzato a tinteggiare segmenti giallo/neri antistanti e/o sul lato opposto, rispetto al passo carrabile. Le aree inibite alla sosta saranno assoggettate ad un canone pari al 50% di quello previsto per l'area interessata.

Art. 37 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

1 - Nel caso in cui più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune.

Art. 38 - Prescrizioni tecniche

1- Gli accessi sono realizzati e mantenuti per la zona insistente sulla strada e per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare

le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso;

2- Il cancello o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente;

3- Qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

4- L'accesso dovrà essere arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno ml. 5,00, al fine di evitare l'arresto dei veicoli sulla sede stradale;

5- Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al precedente comma 4, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

Art. 39 - Deroghe

1- Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui all'art. 38, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.

2- E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Art. 40 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti

1- I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni (del Codice della Strada) nello stesso riportate.

2- Per la regolarizzazione dei passi carrabili di cui al precedente comma, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Comunale competente entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3- Per i passi carrabili già esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

Titolo VI Canone per occupazione

Sezione I - Modalità di applicazione del canone

Art. 41 Determinazione della tariffa base

1 - Sulla base dei criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, quindi avuto riguardo alla classificazione del suolo pubblico, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le tariffe nel rispetto dei seguenti criteri:

- Canone per occupazione permanente (tariffa annua al metro quadrato o lineare);
- Canone per occupazione permanente realizzata dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, determinato sulla base delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente (tariffa annua per utenza con un minimo di € 516,46);
- Canone per occupazione temporanea (tariffa base giornaliera al metro quadrato o lineare);

2 - Per le occupazioni di cui all'art. 26 - lett. b): spettacoli viaggianti – le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. e del 25% per la parte eccedente.

Art. 42 Coefficienti moltiplicatori

1 - La valutazione economica della disponibilità dell'area soggetta all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti da applicare alla tariffa base per le occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo:

OCCUPAZIONI ANNUALI

| Tipologia occupazione | Coefficienti |
|---|---------------------|
| Occupazioni sottosuolo-soprassuolo per erogazione pubblici servizi e attività strumentali | 0,030 |
| Occupazione con tende fisse e retraibili | 0,30 |
| Passi carrabili | |
| Occupazione generica di suolo e soprassuolo (bocche di lupo, intercapedini, cavi, ecc. | 1,00 |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

| Tipologia di occupazione | Coefficiente |
|---|---------------------|
| Occupazione effettuata per fiere e festeggiamenti | 1,50 |
| Dehors, pubblici esercizi, attività commerciali, attività artigianali | 0,120 |
| Occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,20 |
| Occupazione effettuata nell'esercizio dell'attività edilizia e per traslochi | 0,20 |
| Occupazione realizzata in manifestazioni politiche (oltre 10 mq.), culturali e sportive superiori a 8 ore | 0,20 |

Art. 43 Classificazione del suolo

1 - Ai fini della determinazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

| CATEGORIA COEFFICIENTE | DESCRIZIONE | |
|-----------------------------------|--------------------|------|
| 1 [^] | Centro | 1,00 |
| 2 [^] | Zone periferiche | 0,70 |

Art. 44 Distinzione dell'occupazione

1 - Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:

| DESCRIZIONE | COEFFICIENTE |
|--------------------------------------|---------------------|
| Occupazione suolo | 1,00 |
| Occupazione sottosuolo e soprassuolo | 0,334 |

Art. 45 Determinazione del canone

1 - La misura del canone è determinata dal prodotto dei seguenti fattori: art.41 x art.42 x art. 43 x art. 44.

2 - Il canone si determina in relazione all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento al metro quadrato successivo. Non si applica il canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro (quadrato o lineare). Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente vuoti, servono all'uso dell'area occupata dello stesso titolare.

2 - Per le occupazioni di aree pubbliche con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento ai fini della determinazione del canone dovuto, sarà quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, comprese le aree di transito, gli accessi e gli innesti.

3. - Per le occupazioni relative agli impianti di distribuzione di carburante i cui serbatoi, colonnine di distribuzione, tettoie, impianti pubblicitari ricadono su aree private, è dovuto un canone forfettario annuo € 750,00, onnicomprensivo, dovuto per gli accessi alla pubblica via,. Qualunque sia la effettiva superficie degli accessi e/o degli innesti stessi ed indipendentemente dal numero degli accessi. Il canone va conteggiato sulla base del numero complessivo degli utenti della società erogatrice di pubblici esercizi, quali risultano al 31dicembre dell'anno precedente. Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno

mediante versamento a mezzo conto corrente postale. Qualora l'ammontare del canone dovuto in base al numero delle utenze risultasse inferiore ad € 516,45 l'importo minimo dovuto non può essere inferiore a tale limite.

Titolo VII – Oneri – Esenzioni

Art 46– Oneri per il rilascio dell'autorizzazione

1- Il richiedente l'autorizzazione di cui ai titoli II, III, IV e V, ad eccezione della lettera c, comma 1, art. 26, Sezione I, Titola IV (Attività per Comizi, raccolte firme/fondi, propaganda ideologica), è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, determinati da apposita delibera di Giunta Comunale;

2- Il titolare dell'autorizzazione di cui ai titoli II, III, IV e V è tenuto al pagamento del C. O. S. A. P. di cui al precedente titolo VI, canone per occupazione, nella misura determinata da apposita deliberazione di G.C.

3 – Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, per il pagamento della prima annualità del C.O.S.A.P. permanente, il canone relativo alle successive annualità deve essere versato entro la fine del mese di febbraio.

4 - Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, salvo il caso di cessione d'azienda.

5 - Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli agenti comunali addetti alla vigilanza e all'accertamento, l'atto di concessione e/o autorizzazione;

b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia, sicurezza e decoro urbano l'area che occupa e l'eventuale relativo manufatto, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese, al termine dell'occupazione, agli eventuali danni prodotti e al ripristino dello spazio pubblico concesso. In mancanza vi provvede il Comune a spese del titolare della concessione;

d) versare tempestivamente e spontaneamente, alle previste scadenze, il canone dovuto.

6 - Il titolare dell'autorizzazione, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune da altre Autorità;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 47 Esenzioni ed agevolazioni

1- Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazioni, cultura e ricerca scientifica.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnate.

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

e) le aree cimiteriali.

f) i balconi, le verande ed i bow-windows simili infissi di carattere stabile.

- g) gli accessi carrabili ed occupazioni realizzate per favorire i soggetti portatori di handicap.
- h) le seguenti occupazioni occasionali:
- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (purché l'area non ecceda i 200 mq.), sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione;
 - commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 2 ore;
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purché lascino libero il passaggio pedonale e lo spazio previsto dall'art. 20 del codice della strada, o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze;
 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- i) le occupazioni occasionali realizzate da coloro che esercitano mestieri girovaghi artistici in forma itinerante, privi di qualsiasi struttura, non comportanti l'attività di vendita o somministrazione (cantautore, suonatore, funamboli, madonnaro ecc.).
- j) le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.
- k) le occupazioni il cui canone (COSAP) risulta inferiore a € 5,16.
- l) le occupazioni con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
- m) le occupazioni del sottosuolo con griglie, intercapedini, chiusini fognari e con manufatti la cui funzione è solo quella di immettere luce negli ambienti sottostanti l'edificio, come ad esempio, i lucernai, le lustriere ecc..., nonché con cisterne e comunque le occupazioni aventi carattere unitario in quanto costituite da corpo unico che nasce dal suolo e si protende verso il sottosuolo. In questi casi, poiché l'occupazione insiste innanzitutto sul suolo, la superficie di riferimento non può essere che quella, con l'applicazione della tariffa ordinaria prevista per la categoria della strada, senza alcuna riduzione.
- n) le occupazioni per accessi a raso.
- o) le occupazioni del suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.
- p) le occupazioni annuali realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburanti.

2 - Le occupazioni di suolo, diverse da quelle di cui al precedente comma, in aree coinvolte da lavori, sono soggette a pagamento di un canone ridotto del 50%, per tutta la durata del cantiere.

Titolo VIII – Sanzioni – Decadenza – Recupero Canoni – Modifica, sospensione e rinuncia dell'autorizzazione

Art. 48 Sanzioni Decadenza Recupero canoni

- 1 - Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme di legge e regolamentari.
- 2 - Il pagamento del canone effettuato dopo il termine di scadenza, ma entro trenta giorni da quest'ultimo, comporta la sanzione del 20% dell'importo del canone.
- 3- Il Comune provvede al recupero dei canoni non pagati a mezzo notifica del relativo atto, addebitando anche le relative spese.
- 4- Le occupazioni abusive sono comunque soggette al pagamento del canone determinato secondo le regole del presente regolamento, oltre all'applicazione di una sanzione pari al valore del canone stesso, maggiorato del 50%.
- 5- Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'autorizzazione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

6- Si incorre altresì nella decadenza:

- a) per mancato pagamento del canone;
- b) se l'occupazione non viene effettuata entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- c) per reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato e delle norme di Legge e Regolamenti.

7- La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 49 Modifica, sospensione e rinuncia dell'autorizzazione

1- Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento autorizzatorio rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2- E' consentita la rinuncia all' occupazione e/o autorizzazione esclusivamente nei seguenti casi e soltanto prima dell'inizio dell'occupazione:

- a) impossibilità fisica di effettuare l' occupazione a seguito malattia;
- b) cessazione attività;
- c) causa oggettivamente documentata di forza maggiore.

3- L'istanza di rinuncia va comunicata con lettera raccomandata A.R., entro i 3 giorni precedenti all'inizio dell' occupazione, al Settore competente al rilascio dell' atto di concessione e/o autorizzazione e dovrà contenere:

- a) gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
- b) il motivo della rinuncia;
- c) la documentazione giustificativa.

Titolo IX - Norme finali

Sezione 1 – Disposizioni di rinvio – Norme finali – Entrata in vigore

Art 50 Gestione contabile del servizio

1 - Il rilascio della concessione ed il controllo dell' esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un Funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2 - Il predetto Funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate, le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate e gli eventuali provvedimenti di diniego;
- registro in cui annotare le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall' abrogato art. 44 comma 11 del decreta legislativo 15 novembre 1993 n 507;
- registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
- tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente numerati e vidimati in ogni pagina dal Dirigente del Servizio, e presi in carica su apposito registro di carico e scarico.

3 - È in facoltà dello stesso Funzionario istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

4 - Nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui ai precedenti comma 2 e 3 spettano al titolare della concessione, il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimi mediante il servizio dei cinti correnti postali.

Art. 51 Disposizioni di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciali, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, sicurezza stradale nonché le leggi in vigore.

Art. 52 Norme finali

1 - In detti casi in cui non venga effettuato il pagamento previsto dal presente regolamento, sarà effettuata l'iscrizione al ruolo di quanto dovuto, fatte salve diverse disposizioni di legge.

2 - Il presente Regolamento, comprensivo degli allegati, è disponibile presso l'URP e visionabile direttamente sul sito web comunale.

Art. 53 Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.



CITTA' DI CASERTA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER DEHORS

ALLEGATO A bis


L'allegato A, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.05.2009, è sostituito dal presente allegato A bis, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Di seguito vengono riportate in pianta le varie tipologie di dimensionamento dei dehors a seconda dell'individuazione:


- Tipologia dehors con parcheggio su sede stradale (dimensione massima di ingombro mq.20,00);
- Tipologia dehors senza parcheggio su sede stradale (dimensione massima di ingombro mq.10,00);
- Tipologia dehors senza parcheggio e senza marciapiede su sede stradale (dimensione massima di ingombro mq.10,00);
- Tipologia dehors con tipologia di parcheggio su sede stradale non in linea (dimensione massima di ingombro mq.10,00);

Il singolo **dehors** deve avere le caratteristiche formali, tecnico dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportate.


TIPOLOGIA DEHORS CON PARCHEGGIO SU SEDE STRADALE





TIPOLOGIA DEHORS SENZA PARCHEGGIO SU SEDE STRADALE



TIPOLOGIA DEHORS SENZA PARCHEGGIO E SENZA MARCIAPIEDE SU SEDE STRADALE



TIPOLOGIA DEHORS CON PARCHEGGIO A PETTINE SU SEDE STRADALE




I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare, restano individuate tre zone della città:

- Centro storico;
- Periferia;
- Frazioni;


a) **Coperture:** dovranno essere realizzate con ombrelloni o tende con telaio e supporto in legno, di dimensioni massime dell'ingombro a terra, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, così come da modelli, e comunque congruenti agli spazi da servire.

I modelli e le caratteristiche sono riferiti a tutte le tre zone della città: Centro Storico, Periferie e Frazioni;



i tessuti di copertura devono essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico.

Nelle aree di conservazione e/o di Centro Storico o zone tutelate le tonalità di colore sono esclusivamente di colore Beige (RAL 1013) e prive di scritte di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio. Nelle zone di Periferia e Frazioni i colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.




b) **Tavolini e sedie:** In tutte le zone dovranno essere in metallo, non lucido, o in legno; restano escluse le materie plastiche termo stampate e/o pubblicizzate.



Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro; non sono ammessi colori sgargianti o vivaci. Le sedute ed i piani dei tavolini potranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare, in ogni caso di fattura sobria e compassata.

In caso di impiego del legno, questo dovrà essere tintato in colori naturali scuri; le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci, e comunque modelli, caratteristiche e moduli non differenti dai modelli allegati.

c) **Pedane:** Nelle zone di Centro Storico, Periferia e Frazioni, ove consentite, dovranno essere della tipologia galleggiante, contenente tutta la parte tecnologica ed impiantistica realizzate con struttura di supporto in ferro e/o in legno e sovrastante pavimentazione in legno o piastrelloni.



Modello di pedana galleggiante


E' vietato l'utilizzo di lamiera metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.

d) **Parapetti:** i parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti vetrate, dovranno avere una altezza massima di mt. 1,50. I parapetti dovranno essere realizzati con struttura in legno trattato e/o in metallo verniciato.

spine, e tenute a regola d'arte. Dovranno essere simili, per forma, materiale e colore. Le fioriere angolari che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.


f) **Riscaldatori:** sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza.

Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari, rispettare tutte le norme di sicurezza e comunque modelli, certificati dal produttore e dall'installatore in loco e comunque deve rispettare le caratteristiche come da modello allegato.




La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

g) **Luci ed impianto elettrico:** l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della Lg. 46/90 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del deors. La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.



Pannello in cristallo molato o policarbonato sabbato o serigrafato



Pannello in cristallo molato o policarbonato sabbato o serigrafato
con fioriera e paletto delimitante in legno

Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro; non sono ammessi colori sgargianti o vivaci.

Le cromie delle pannellature di bordo dovranno essere coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli, e comunque modelli, caratteristiche e moduli non differente dal modello riportato. Le pannellature angolari che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di

PUNTO 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/05/09 "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".

ALLE ORE 18,20 RIENTRA BARBIERI.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il relatore è l'Assessore Alois.

ASSESSORE ALOIS - Chiedo la vostra pazienza per ritornare su un argomento che il Consiglio Comunale ha già affrontato con deliberazione n.30 del 28.05.2009, e trattasi del Regolamento Comunale per l'Occupazione Suolo Pubblico. Successivamente alla data dell'approvazione, su richiesta delle Associazioni e Confcommercio e Confesercenti, si sono tenute apposite riunioni tese ad integrare e modificare alcuni articoli del Regolamento, al fine di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. A tal fine per il superamento di problematiche interpretative sorte in ordine alla lettura sistematica dell'articolato e dell'allegato, si è reso necessario apportare modifiche ed integrazioni alla predetta delibera consiliare, modifiche in realtà non di sostanza, ma di facilitazione nella interpretazione del Regolamento che era stato approvato. A tal fine faccio delle menzioni, giusto per far capire la portata delle modifiche: all'art.2 lett. a) si sostituisce il periodo "tavoli e sedie" con il periodo "tavoli, sedie e poltroncine e sgabelli"; all'art. 2 lett. a) al periodo 6 si sostituisce "cestini, porta rifiuti con comando a pedale" con il periodo "cestini e porta rifiuti"; quindi, e non mi dilungo, sono tutte menzioni di questo tipo. Quindi a tal proposito, e per permettere al sottoscritto e a tutti quanti i soggetti delegati alla operatività di quel Regolamento, tra l'altro particolarmente atteso per innovare un sistema, che da tempo richiedeva di essere rivisto, chiedo appunto a voi, alla luce di queste menzioni di approvare queste modifiche, per rendere operativo definitivamente il Regolamento stesso. Grazie

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie a lei Assessore.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Dell'Aquila.

CONSIGLIERE DELL'AQUILA ANTONIO - Presidente intervengo, anche a nome della maggioranza, con cui abbiamo avuto un momento di confronto nella mattinata, per formalizzare degli emendamenti alla proposta di delibera in oggetto. Formalizzo quindi la presentazione di 4 emendamenti che riguardano la delibera di cui discutiamo e che prevalentemente vertono sulla soddisfazione rispetto ad alcune lamentele, che a mio giudizio sono state espresse da molte associazioni che in città sono attive, ed hanno denunciato in più di una circostanza, per altro anche con una lettera aperta al Sindaco e all'Amministrazione, il problema del pagamento di una serie di oneri a carico di iniziative, come quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, per la distribuzione di volantini, o per raccolta firme o quant'altro. Con questi emendamenti proviamo a mettere riparo ad una situazione che, in qualche modo, oggettivamente rappresenta un problema. Per cui presento 4 emendamenti, ne do lettura al Consiglio Comunale, salvo poi il

deposito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 28, io leggo l'attuale formulazione e leggo l'articolo così come si propone di modificarlo:

EMENDAMENTO N.1

“ ART. 28 - Norme diverse.

L'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi in cui alle lettere a), c), f) del precedente art.26 potrà avere una durata massima di giorni 6” – Questa è la formulazione attuale, io propongo che venga così modificato: ” L'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alle lettere a), f) del precedente art.26 potrà avere una durata massima di giorni 6.

1Bis- l'autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per i casi di cui alla lettera c) del precedente articolo 26 potrà avere una durata massima pari a giorni 7 anche non consecutivi”.

EMENDAMENTO N.2

ART.46 – oneri per il rilascio dell'autorizzazione.

“Il richiedente l'autorizzazione di cui ai titoli II, III, IV e V è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, determinati da apposita delibera di Giunta Comunale”. Questa è la formulazione originaria, ed è questo l'articolo che ha maggiormente lasciato insoddisfatti, secondo me a ragione, molte associazioni che operano sul territorio, io propongo questa modifica:

“Il richiedente l'autorizzazione di cui ai titoli II, III, IV e V, ad eccezione della lettera c) comma 1, art.26 Sez.I, Titolo IV (attività per Comizi, raccolte firme, fondi, propaganda ideologica) è tenuto al pagamento dei diritti di istruttoria, determinati da apposita delibera di Giunta Comunale”. In sostanza escludiamo coloro i quali chiedono autorizzazione per un banchetto per raccolta firme, per distribuzione volantini e quant'altro.

EMENDAMENTO N.3

ART.47 – Esenzioni ed agevolazioni.

“ Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (purché l'area non ecceda i 200Mq.), sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore ad 8 ore”. Questa è l'originaria formulazione. Con questo emendamento , che leggerò nella sua formulazione, cassiamo il limite temporale, la nuova formulazione è:

” Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (purché l'area non ecceda i 200Mq.), sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero, non comportante attività di vendita o di somministrazione”.

EMENDAMENTO N.4

ART.41 – REG. COSAP – Modalità applicazione canone.

Si propone di aggiungere il seguente comma2:

“Per l'occupazione di cui all'art.26 lett. b): spettacoli viaggianti – le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100Mq., e del 25% per la parte eccedente”.

Sono quattro emendamenti, tre di questi, quelli che ho letto si riferiscono appunto ad una polemica, che per altro è apparsa sui giornali e che in qualche modo fa i conti con una questione particolarmente sentita nell'opinione pubblica, ed è le associazioni che ancora oggi, e penso vadano sostenute, perchè questa è un'attività, quella che dovremmo mettere in campo, è di sostegno all'esercizio della democrazia, quindi cassando, eliminando, inutili diritti di istruttoria che sono particolarmente onerosi, soprattutto per associazioni che non vivono di chi sa quali finanziamenti, sarebbe una cosa buona che il Consiglio Comunale si pronunciasse in questo senso, mettendo anche la parola fine a delle polemiche che abbiamo registrato in questi mesi.

ALLE ORE 18,30 ENTRA GENTILE LORENZO.

CONSIGLIERE BARBIERI ALESSANDRO - In relazione all'emendamento del Consigliere Dell'Aquila chiederei di specificare, ove mai fosse necessario, che le associazioni caritatevoli o di culto, deve essere specificato che debbono essere riconosciute onlus, iscritti negli albi previsti dalla legge, compresi quelli delle Agenzie delle Entrate, altrimenti qualsiasi persona potrebbe, attraverso la creazione di una sigla fantomatica, ottenere questi benefici. Mi sembra che esista anche presso il Comune un Albo delle Associazioni Locali, poi esiste un Albo Regionale e poi esiste una iscrizione presso le agenzie territoriali che provvedono allo scomputo delle tassazioni, le cosiddette Agenzie delle Entrate, e tutte queste sono attività tecniche che possono comportare una scrematura rispetto a quelle che possono essere domande non idonee. Ovviamente, anche solo come raccomandazione si potrebbe, visto che c'è il Dirigente, comprendere a cosa faccio riferimento, quindi solo come raccomandazione di non estendere a chiunque si presenti, questi benefici.

CONSIGLIERE DI LELLA ANTONIO - Volevo approfittare della delibera, perché avevo presentato una interrogazione per quanto riguarda la cauzione e la fideiussione per quanto riguarda il deposito cauzionale che riguardava il Regolamento per i chioschi, però in effetti questo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico è simile per questo articolo, quindi vorrei chiedere, altre colgo l'occasione della presenza del Dirigente, se l'art.18 che parla di deposito cauzionale, dice che "è previsto un deposito cauzionale o apposita fideiussione. L'importo è determinato con determina dirigenziale". Quindi vorrei sapere, una persona che vuole presentare una cauzione a posto del deposito è autorizzata? Perché a me risulta che per quanto riguarda l'altro regolamento, quello dell'installazione dei chioschi, è stato chiesto ed stato versato da parte degli utenti, l'importo di mille euro.

Quindi ora il Dirigente mi conferma che l'utente può fare la cauzione non versare i soldi.

ASSESSORE ALOIS - Volevo semplicemente dire, che avendone discusso in queste settimane, circa questo emendamento, che sono d'accordo con l'integrazione e la miglioria attraverso i 4 emendamenti presentati, e ritengo, tra l'altro, che l'osservazione del Consigliere Barbieri sia da applicare, in quanto rende più chiara la norma ed evita appunto la possibilità che associazioni di qualsiasi tipo possano fare richiesta di suolo pubblico, senza pagare gli oneri consequenziali.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono più interventi, possiamo dichiarare chiusa la discussione e mettiamo ai voti, a questo punto, la proposta così come emendata dal Consigliere Dell'Aquila, tanto più che la proposta è avvenuta in modo formale presso l'Ufficio di Presidenza, ed in calce il Dirigente ha posto parere favorevole. Quindi voteremo la proposta di delibera così come emendata in aula.

Naturalmente c'è la richiesta del Consigliere Comunale che la prendiamo come una raccomandazione del Consiglio che sta agli atti del Consiglio stesso, in quanto riportata a verbale.

Passiamo quindi alla votazione della proposta per appello nominale.

e

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO:

| | | |
|---------------|-------------------------|----------|
| PETTERUTI | NICODEMO (SINDACO)..... | .SI |
| DI PALO | ARTURO | .SI |
| DEL GAUDIO | PIO..... | .SI |
| FERRARO | VINCENZO MARIO..... | .SI |
| GRECO | GIUSEPPE..... | .ASSENTE |
| SPIRITO | ANIELLO..... | .ASSENTE |
| CATERINO | EMILIO..... | .ASSENTE |
| GAROFALO | NICOLA..... | .SI |
| PUOTI | PIERPAOLO..... | .ASSENTE |
| LOMBARDI | GIOVANNI..... | .ASSENTE |
| LINO | CESARE..... | .SI |
| CERRETO | MARCO..... | .ASSENTE |
| DI LELLA | ANTONIO..... | .SI |
| ACCONCIA | ANTONIO..... | .ASSENTE |
| GALLICOLA | LIVIO..... | .ASSENTE |
| VENTRE | RICCARDO..... | .ASSENTE |
| MAZZARELLA | FILIPPO..... | .ASSENTE |
| SOLOFRANO | ROSARIA..... | .ASSENTE |
| RUSSO | MASSIMO..... | .SI |
| AMATO | GABRIELE..... | .ASSENTE |
| BARBIERI | ALESSANDRO..... | .SI |
| ZULLO | SALVATORE..... | .SI |
| MARZO | PAOLO | .SI |
| CECERI | RAFFAELE | .ASSENTE |
| FERRARA | SALVATORE..... | .SI |
| DELLO STRITTO | MAURIZIO..... | .ASSENTE |
| GENTILE | LORENZO..... | .SI |
| SANTILLO | ALDO..... | .SI |
| GENTILE | NICOLA..... | .SI |
| TOSCANO | PASQUALE..... | .SI |
| BONAVOLONTA' | ROSA..... | .ASSENTE |
| BOCCAGNA | ANDREA..... | .SI |
| CAPOBIANCO | FRANCESCO..... | .ASSENTE |
| GRECO | AGOSTINO..... | .SI |
| CATERINO | PAOLO | .SI |
| TRONCO | CATELLO..... | .SI |
| MASTROIANNI | ANDREA GIUSEPPE..... | .SI |
| UCCIERO | TERESA..... | .ASSENTE |
| COMUNALE | GIOVANNI..... | .SI |
| DELL'AQUILA | ANTONIO..... | .SI |
| MELORIO | EMILIO..... | .SI |

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 24

Favorevoli n. 24

La delibera è approvata all'unanimità.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Esauriti gli argomenti all'ordine giorno, grazie a tutti e buona sera.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Arturo Di Palo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luigi De Cristofaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO COMUNALE dal **20 GEN. 2010**

al **12 FEB 2010**

Li _____

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme,

CASERTA, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gianfranco Natale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ad ogni effetto.

Addi _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Gianfranco Natale

Ricevuta da parte del responsabile :

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi

Settore Firma